

Azienda per l'Assistenza Sanitaria

n. 5 "Friuli Occidentale"

Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it

S.C. Affari generali e legali

Direttore avv. Vittorina Colò

Responsabile del procedimento: dr. Alberto Fontana

Tel. 0434.369323; e-mail: alberto.fontana@aas5.sanita.fvg.it

Referente per la pratica: dr. Valter Francescut

☎ 0434-369321; e-mail: valter.francescut@aas5.sanita.fvg.it

Prot. n. 53060 del 30 LUG 2015

Spett.le

GAU – Gruppo di Azione Umanitaria

Via Mazzarei, 9

34015 Muggia

c.a. Elide Furlan

anticipato via e-mail a:

e-mail: gau-trieste@libero.it

e cargi57@yahoo.it

Oggetto: convenzione; trasmissione di una copia in originale.

Facendo seguito a vs richiesta del 28/6/2015 (ns. prot. 46752 del 2/7/2015) e successive comunicazioni intercorse si trasmette in allegato una copia, sottoscritta in originale, della convenzione, il cui schema è stato approvato con decreto n. 435 del 29/7/2015, scaricabile dal sito internet aziendale.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Direttore
C. Affari Generali e Legali
(avv. Vittorina Colò)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vittorina Colò".

Allegati: 1

A handwritten signature in the bottom left corner, possibly "Vittorina Colò".

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TERAPIA DEL SORRISO
DA PARTE DI CLOWN-DOTTORI.**

TRA

l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli occidentale", C.F. e P. IVA 01772890933, con sede in Pordenone, via Vecchia ceramica n. 1, rappresentata dal Direttore generale, dr. Paolo Bordon, di seguito denominata "**Azienda**"

E

l'Associazione di Volontariato "G.A.U." – Gruppo d'Azione Umanitaria "Onlus", con sede legale e amministrativa in Muggia, via Mazzarei n. 9, C.F. e partita IVA n. 80030560322, rappresentata dal Presidente sig. a Elide Furlan, di seguito denominata "**GAU**"

Premesso che:

- l'art.14, comma 7, del Decreto Legislativo n 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività degli organismi di volontariato all'interno delle strutture sanitarie;
- l'art. 7 della L. 11/8/1991 n. 266 e gli artt. 14 e 42 della L.R. n. 23 del 9/11/2012 prevedono che gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi in appositi registri e che dimostrino attitudine e capacità operativa;
- GAU è regolarmente iscritta, ai sensi del Decreto n. 4841 del 28/11/2014, al n. 270 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato disciplinato dal D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia 12/2/2003, n. 33 e pertanto può sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'art. 14 e 42, comma 4 della L.R. 9/11/2012, n. 23;
- a seguito della determinazione n. 140 del 30/4/2009 era stata stipulata apposita convenzione per attività di volontariato di clown-dottori fra GAU e l'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone, valida dal 7/5/2009 e fino al 6/5/2014;
- con nota prot. 10082 del 10/4/2014 GAU aveva richiesto il rinnovo della convenzione;
- in data 4/8/2014, nelle more della stipulazione della nuova convenzione, GAU era stata autorizzata, per le vie brevi, dal Direttore f.f. della S.C. Affari e generali e legali, a proseguire l'attività;
- ai sensi del punto 7 della D.G.R. n. 2667 del 30/12/2014 l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Friuli occidentale" è subentrata, a decorrere dal 1/1/2015, in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli";



Convenzione fra l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli occidentale" di Pordenone e l'associazione GAU di Muggia per attività di terapia del sorriso da parte di dottori-clown

- GAU ha lo scopo di aiutare in qualsiasi maniera, sia materialmente che spiritualmente, chi si trovi in stato di bisogno senza distinzioni di religione, sesso, razza e ideologia politica.
- nell'ambito dello svolgimento degli scopi sociale GAU propone sul territorio nazionale la terapia del sorriso avvalendosi dei propri clown-dottori;
- i Clown affiancano lo staff medico e infermieristico negli ospedali, nelle case di cura, nei ricoveri anziani, nelle comunità per bambini e offrono la loro simpatia, la loro disponibilità nell'ascolto e la loro allegria;

si conviene quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina lo svolgimento delle attività di terapia del sorriso da parte dei volontari e collaboratori di GAU all'interno delle strutture dell'Azienda.

Art. 2 (Impegni di GAU)

1. L'Associazione si impegna a svolgere il servizio di terapia del sorriso al fine di favorire il sostegno dei pazienti e dei loro familiari in modo da affrontare con serenità le terapie e le situazioni di malessere attraverso volontari clown-dottori presso le Strutture dell'Azienda.

2. Le modalità di svolgimento delle attività, gli orari e giorni di accesso, così come ogni altra problematica conseguente, dovranno essere concordate con il Direttore della Struttura ospitante.

3. GAU inoltre:

- provvede a fornire all'azienda apposito elenco nominativo di volontari e collaboratori, prima del loro accesso alle Strutture, impegnandosi a dare preventiva comunicazione delle eventuali variazioni;
- provvede ad assicurare i propri volontari e collaboratori contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e fornirà all'Azienda gli estremi della polizza stipulata, impegnandosi a dare preventiva comunicazione delle eventuali variazioni;
- garantisce che i volontari siano provvisti delle cognizioni teoriche e pratiche di base necessarie per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto; in particolare i volontari clown-dottori vengono continuamente formati, con lezioni riguardanti: igiene, comportamento ospedaliero, psicologia, crescita personale, comunicazione, oltre che tecniche di clownerie;
- s'impegna a far partecipare i volontari ai corsi di aggiornamento, addestramento o formazione che l'Azienda indicherà come necessari per particolari tipologie di trattamento;
- potrà realizzare, senza alcun onere per l'Azienda, ed in accordo con il Direttore/Responsabile della Struttura aziendale e la S.S. Servizio Formazione, iniziative formative a favore del personale dipendente dell'azienda sulla terapia del sorriso (catalogo ECM).

Art. 3



(Impegni dei volontari)

1. I volontari e collaboratori di GAU devono:

- esporre in modo visibile il cartellino di riconoscimento che dovrà essere visibile durante la presenza nelle strutture sanitarie;
- rispettare le vigenti norme in materia di igiene sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- concordare e seguire le indicazioni e direttive del Responsabile e del capo sala della struttura frequentata e non devono intralciare le attività del servizio né arrecare disturbo ai pazienti;
- mantenere la necessaria riservatezza relativamente ai dati, conoscenze e notizie riguardanti l'Azienda e rispettare la privacy degli utenti/degenti, in osservanza del D.Lgs n.196/2003 cd "codice della privacy".

2. I volontari si impegnano inoltre a svolgere le attività di aggiornamento e formazione che l'associazione ritiene necessarie al fine di rendere un servizio adeguato alle esigenze degli assistiti.

Art. 4

(Impegni dell'Azienda)

1. L'Azienda autorizzerà, previo accordo di cui all'art. 2, comma 2, l'accesso alle Strutture aziendali da parte dei volontari clown-dottori, in possesso di apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione.

2. L'Azienda si impegna, secondo modalità da stabilirsi, ad ammettere gli associati volontari, quali uditori ai corsi o alle iniziative culturali o formative destinate al proprio personale che possono essere di comune interesse.

Art. 5

(Privacy)

(Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. GAU, ai sensi dell'art 29 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, è nominata Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del servizio oggetto della presente convenzione.

2. Il Responsabile del trattamento ha il potere/dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy). In particolare dovrà:

- rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e disposte dall'AAS 5 al fine del corretto trattamento dei dati personali;
- nominare gli incaricati dei trattamenti dei dati personali, fornendo agli stessi incaricati le istruzioni per il corretto trattamento;
- informare prontamente il Titolare (l'AAS 5, in persona del Direttore Generale) di ogni questione relativa ai trattamenti di dati personali di competenza;
- rispondere tempestivamente all'interessato che chieda di conoscere informazioni relative al trattamento dei propri dati personali.

3. Eventuali quesiti/ricieste di informazioni in materia di protezione dati personali possono essere rivolti al Responsabile Aziendale Privacy.

Art. 6

(Prevenzione e protezione)

1. Ai sensi dell'art.3, comma 12 bis del D.Lgs 9/04/2008 n. 81, l'attività di volontari e collaboratori di GAU si considera svolta fuori dall'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Azienda.

2. GAU è tenuta all'applicazione delle disposizioni del citato decreto con le specificazioni



modalità di cui agli articoli 3 comma 12-bis e 21 del decreto stesso.

3. Alla scopo di ridurre al minimo potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei volontari e collaboratori di GAU, dei lavoratori dell'Azienda, dei pazienti e dei visitatori, causati da interferenze tra le attività svolte dal volontario/collaboratore e quelle esercitate nel luogo di lavoro dove questi andrà ad operare:

- GAU fornisce all'Azienda le necessarie informazioni sui rischi connessi all'attività propria dei volontari e collaboratori;
- L'Azienda redige un documento di coordinamento che integra i dati forniti da GAU con quanto contenuto nel documento di valutazione dei rischi aziendali e fornisce indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione di cui i volontari dovranno attenersi nel corso della loro permanenza presso la struttura dell'Azienda nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Art. 7

(Oneri economici)

Quanto stabilito nella presente convenzione si intende finalizzato agli scopi e finalità istituzionali di GAU e dell'Azienda e non dà titolo a rimborsi o pagamenti reciproci.

Art. 9

(Imposte di bollo e registrazione)

La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e registrazione, in quanto stipulata da organizzazione di volontariato iscritta all'apposito Registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11/8/1991, n. 266 e, in quanto stipulata da Onlus, ai sensi dell'art. 27-bis, allegato B del DPR 26/10/1972, n. 642.

Art. 10



(Durata e controversie)

1. La presente convenzione ha validità dal 7/5/2014 e durata indeterminata potrà essere revocata dall'Azienda in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

2. L'Azienda potrà recedere in ogni momento e senza obbligo di preavviso a fronte di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione o per intervenute esigenze organizzative istituzionali.

2. Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione, è competente in via esclusiva il foro di Pordenone.

Letto, accettato e sottoscritto.

Muggia, li <u>28/06/2015</u>	Pordenone, li <u>30 LUG 2015</u>
per G.A.U.  IL PRESIDENTE Sig.ra Elide Furlan	Per l'Azienda  IL DIRETTORE GENERALE Dr. Paolo Bordon

